

STATUTO

**NUOVA FALEGNAMERIA DE
SANTIS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA CAMPANIA 11/C
Numero REA: TA - 191515
Codice fiscale: 03088660737
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la società coo-	
	perativa con la denominazione "NUOVA FALEGNAMERIA DE SANTIS	
	società cooperativa sociale Onlus", per abbreviazione "NUOVA	
	FALEGNAMERIA DE SANTIS Soc. Coop.".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo am-	
	ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici	
	anche altrove.	
	ART. 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordina-	
	ria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. A tal fi-	
	ne la cooperativa intende avvalersi in via prevalente nello	

	svolgimento della propria attività delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci, così come previsto dal comma 1 n. 2 dell'art.	
	2512 del Codice Civile.	
	Essa ha per scopo quello di reperire per i soci, tramite l'e-	
	sercizio in forma associata di impresa, occasioni di lavoro	
	più favorevoli rispetto a quelle di mercato, nonché conti-	
	nuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni eco-	
	nomiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso l'inseri-	
	mento lavorativo, in attività diverse (agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi) di persone svantaggiate, nelle	
	percentuali e come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381	
	lett b) ed eventuali modifiche ed integrazioni, attuando, in	
	forma mutualistica e senza fini speculativi l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali.	
	Per il raggiungimento del presente scopo mutualistico, i so-	
	ci instaurano oltre ad un rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro con la cooperativa, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana, secondo quanto previsto	
	dall'apposito regolamento interno.	

	I rapporti tra cooperativa e soci sono disciplinati da appo-	
	sito regolamento redatti ai sensi della legge n. 142/2001,	
	approvato dall'assemblea dei soci, che determina i criteri e	
	le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra la cooperativa e i soci.	
	La cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci, e	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche delle presta-	
	zioni lavorative di soggetti terzi non soci.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	

	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio di parità di trattamento tra i soci coope-	
	ratori (art. 2516 c.c.).	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea	
	dei soci la cooperativa potrà aderire ad una delle Associa-	
	zione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento coo-	
	perativo legalmente riconosciuta.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa, operando anche	
	in collaborazione con enti pubblici e privati, ha come ogget-	
	to lo svolgimento di quanto appresso:	
	- esecuzione di lavori di falegnameria in genere,	
	- fabbricazione di porte e finestre, di imballaggi, mobili,	
	arredi, sedie, poltrone e qualsiasi altra struttura in legno	
	o altro materiale per uso domestico o industriale, commer-	
	cio al dettaglio e all'ingrosso, importazione, esportazione,	
	rappresentanza, con o senza deposito, produzione, lavorazio-	
	ne di legno, alluminio e di ogni altro materiale esistente;	
	- commercio, rappresentanza con o senza deposito, importazio-	
	ne ed esportazione di prodotti e semilavorati di ogni genere	
	sia nell'ambito comunitario che extracomunitario;	
	- attività esecutiva di progettazione, organizzazione e ge-	

	stione sia in Italia che all'estero di servizi per la costru-	
	zione, l'allestimento, il montaggio, la revisione, la ripara-	
	zione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assisten-	
	za programmata di materiale mobile in genera le, sia in le-	
	gno che di qualsiasi altro materiale di uso domestico o indu-	
	striale;	
	- costruzione, esecuzione, installazione, fornitura, gestio-	
	ne, manutenzione e lavori in genere a livello civile, indu-	
	striale e navale nonché di impianti tecnologici e speciali,	
	impianti e lavori per l'edilizia anche scorporati dall'opera	
	principale, quali:	
	- impianti di carpenteria metallica leggera e pesante, tubi-	
	steria, meccanica;	
	- impianti elettrici, elettrotecnici, elettromeccanici, elet-	
	tronici;	
	- impianti di segnaletica e sicurezza stradale in genere o-	
	rizzontale e verticale;	
	- lavori di trattamento completo di sabbiatura, picchettatu-	
	ra, tinteggiatura, verniciatura e zincatura;	
	- ponteggiatura e sollevamento;	
	- coibentazioni, isolamenti termici, acustici, antincendio,	
	intonacatura e impermeabilizzazione;	
	- impianti di isolamento termico acustico, antincendio;	
	- impianti in genere civili, industriali e navali;	
	- assunzione di rappresentanze di qualsiasi natura e specie	

	sia per conto proprio che per conto di terzi;	
	- Commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli in le-	
	gno, articoli di ferramenta, prodotti per l'edilizia, mobili	
	e arredi, articoli di cancelleria, e qualsiasi altra tipolo-	
	gia di articoli di genere non alimentare;	
	- Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, Co-	
	struzione di strade, autostrade e piste aeroportuali e di o-	
	gni altra opera di ingegneria civile;	
	- Intonacatura e stuccatura, Rivestimento di pavimenti e di	
	muri, Realizzazione di coperture, lavori edili in genere;	
	- Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la	
	costruzione o la demolizione	
	- Pulizia generale (non specializzata) di edifici, Servizi	
	di disinfestazione, Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, ri-	
	mozione di neve e ghiaccio, Cura e manutenzione del paesag-	
	gio (inclusi parchi, giardini e aiuole), servizi di pulizia	
	in genere;	
	- Servizi di fotocopiatrice, di segreteria, disbrigo prati-	
	che, preparazione di documenti e altre attività di supporto	
	specializzate per le funzioni d'ufficio.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte	
	le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà com-	

	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Le predette attività potranno essere svolte dalla cooperati-	
	va anche nei confronti di Pubbliche amministrazioni, sulla	
	base di partecipazioni a pubblici appalti, anche mediante la	
	costituzione di associazioni temporanee di imprese o di con-	
	sorzi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere ob-	
	bligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere parteci-	
	pazioni in altre imprese a titolo di stabile investimento e	
	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti e i	
	criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea sociale.	

	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - Soci	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	In tal caso il numero minimo deve essere integrato nel limi-	
	te massimo di un anno. La mancata reintegra entro il presen-	
	te termine costituisce causa di liquidazione della cooperati-	
	va.	
	Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in gra-	
	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e	
	che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	- tutte le persone fisiche di ambo sessi che abbiano raggiun-	
	to la maggiore età;	
	- lavoratori che esercitano professioni, arti o mestieri at-	
	tinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperati-	
	va;	
	- lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano parteci-	
	pare direttamente all'esercizio dell'impresa, prestando la	
	propria attività lavorativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	

	al buon funzionamento della società.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazio-	
	ne sul territorio nazionale delle attività, sono identiche o	
	affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da por-	
	si in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, sal-	
	vo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta	
	in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione	
	di lavoro.	
	Possono essere soci associazioni, anche se sprovviste di per-	
	sonalità giuridica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi	
	forma costituite che, non avendo interessi contrastanti con	
	quelli della società cooperativa, intendano fattivamente con-	
	tribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle	
	attività sociali.	
	Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati in-	
	terdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle quote sottoscritte.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare apposita doman-	
	da scritta all'organo amministrativo.	
	Trattandosi di persona fisica la domanda di ammissione deve	
	contenere l'indicazione di:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	

	fiscale;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere;	
	- l'impegno di conoscere e osservare tutte le disposizioni	
	contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizio-	
	ne professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	- dichiarazione di non esercitare in proprio attività identi-	
	che, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle della co-	
	operativa.	
	Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la	
	domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e	
	deve indicare:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fisca-	
	le nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;	
	- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	- l'indicazione dell'attività svolta;	
	- delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere;	
	- dichiarazione di non esercitare in proprio attività identi-	
	che, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle della co-	

	operativa;	
	- l'impegno di conoscere e osservare tutte le disposizioni	
	contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.	
	Il socio finanziatore dovrà altresì indicare il periodo mini-	
	mo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso	
	il recesso.	
	L'organo amministrativo si riserva il diritto di chiedere al-	
	tra documentazione o notizia che ritenga utile al fine di me-	
	glio identificare i requisiti previsti dall'art 5 del presen-	
	te statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza	
	di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla do-	
	manda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività svolta.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimen-	
	to della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissio-	

	ne non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha pro-	
	posta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	
	cessiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	ART. 7 - Conferimenti dei soci cooperatori	
	I conferimento dei soci possono avere ad oggetto denaro, be-	
	ni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di pa-	
	ri valore nominale. Ogni socio deve sottoscrivere un numero	
	minimo di una quota.	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re inferiore, né superiore ai limiti di legge; il valore	
	stesso della quota dovrà essere aggiornato in funzioni di e-	
	ventuali disposizioni normative.	
	Il nuovo socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e	
	non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comuni-	
	cazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sot-	
	toscritte.	
	Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di	
	ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quo-	

	te sociali rispetto al loro valore nominale, se e nella misu-	
	ra deliberata dall'assemblea su proposta dell'organo ammini-	
	strativo, all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto	
	conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bi-	
	lancio approvato.	
	Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sot-	
	toscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza del-	
	la società.	
	L'importo della tassa di ammissione dovrà essere versato in	
	toto al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibi-	
	le.	
	Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si	
	intenderà come non avvenuta.	
	ART. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo.	
	I soci non possono cedere le proprie quote con effetto verso	
	la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dall'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente,	
	le indicazioni previste dall'art 6 del presente statuto. Sal-	

	vo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per quote dete-	
	nute dal socio nella sua interezza.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di tra-	
	sferire la propria partecipazione e la società deve iscrive-	
	re nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previ-	
	sti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio, può, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre oppo-	
	sizione, ai sensi dell'art. 36 del presente statuto.	
	ART. 9 - Obblighi dei soci	
	Fermo restando gli altri obblighi previsti nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, e del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) della tassa di ammissione, se deliberata;	
	c) ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti inter-	
	ni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dall'orga-	
	no amministrativo;	

	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e fermo re-	
	stando le esigenze della cooperativa;	
	e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, parte-	
	cipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le	
	modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrati-	
	vo;	
	f) mantenere, nella vita interna della società, un comporta-	
	mento irrepreensibile, consono al corretto e positivo raggiun-	
	gimento degli scopi statutari.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino una attività concorrente, nonché di prestare lavo-	
	ro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di pre-	
	stazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di	
	socio, presso altre cooperative.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	

	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla cooperativa.	
	ART. 10 Diritti dei soci	
	I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno dirit-	
	to di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimen-	
	to degli affari sociali e di esaminare, anche tramite profes-	
	sionisti di propria fiducia, il libro dei soci, il libro dei	
	verbali dell'assemblea, e se richiesto da almeno un terzo	
	dei soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'organo am-	
	ministrativo e del comitato esecutivo, se istituito.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla con-	
	sultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'am-	
	ministrazione deve farne richiesta scritta all'organo ammini-	
	strativo, il quale determina la data d'inizio della consulta-	
	zione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richie-	
	sta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Il socio ha inoltre diritto:	
	- di partecipare alle assemblee, di farvi proposte, di otte-	
	nere il rinvio nei casi previsti dalla legge, di	
	partecipare alle relative discussioni, nonché di impugnare	

	le delibere assembleari ai sensi dell'art 2479 ter c.c.;	
	- di partecipare alle decisioni assembleari, se iscritto al	
	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni;	
	- di concorrere alla formazione degli organi sociali;	
	- di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	- di godere del trattamento economico derivante dall'applica-	
	zione del regolamento interno adottato ai sensi della legge	
	142/2001;	
	- di partecipare alla distribuzione degli utili e delle ri-	
	serve, secondo quanto previsto dal presente statuto e	
	dall'art. 2545 quinques c.c.;	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la società.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	

	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a secon-	
	da della necessità e, in particolare, prestano il proprio la-	
	voro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	ART. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso spetta al socio in caso di fusione o	
	di scissione della cooperativa. Il recesso non può essere	
	parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è	

	privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revo-	
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	
	ART. 13 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione, anche per effetto di una dichiara-	
	zione di inabilitazione o interdizione o per effetto di una	
	sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici ai sensi dell'art.	
	2286 c.c.;	

	b) che sia dichiarato fallito o nei cui confronti un credito-	
	re particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a	
	sensi dell'art. 2270 c.c.;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni	
	per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va, o che non partecipi alle riunioni degli organi sociali	
	per oltre un anno;	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'e-	

	sculsione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per	
	presentare eventuali deduzioni.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro so-	
	ci, da farsi a cura degli amministratori.	
	ART. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie sono demandati alla decisione	
	del Foro di Taranto.	
	ART. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato, ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è verifica-	
	to lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della coope-	
	rativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	

	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'artt. 2545 quinquies	
	e 2545 sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interes-	
	si legali, può essere corrisposta in più rate entro un termi-	
	ne massimo di cinque anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al paga-	
	mento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	

	dente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La so-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 6. In caso di apprezzamento negativo e in man-	
	canza del subentro di un solo tra essi, si procede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso	
	non venga esercitato entro 18 (diciotto) mesi dalla morte	
	del socio. In tale caso le quote sociali sottoscritte dal so-	
	cio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e devolute	
	al fondo di riserva ordinario.	
	ART. 17 - Scioglimento dell'ente aderente	
	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali	
	vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i	
	termini di cui al successivo art.18, salvo la loro responsa-	
	bilità a norma di legge.	
	Qualora non venga richiesto il rimborso delle quote versate,	
	le stesse saranno incamerate dalla Società Cooperativa e de-	
	volute al fondo di riserva ordinario.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati.	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento	
	previsto dalla legge n. 142/2001, perdono il diritto al rim-	
	borso della partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la ces-	
	sione della quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 19 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-	
	tori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ul-	
	teriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento ri-	
	chiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferi-	
	mento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale,	
	tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro	
	prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	

	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei so-	
	ci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la	
	sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa	
	del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	ART. 20 - Soci finanziatori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera-	
	zione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci finanziatori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	I soci finanziatori possono essere nominati amministratori,	
	a condizione che la maggioranza degli	

	amministratori sia rappresentata da soci cooperatori.	
	ART. 21 - Conferimento e quote dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	ad una.	
	ART. 22 - Alienazione delle quote dei soci finanziatori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei finan-	
	ziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al-	
	l'organo amministrativo il proposto acquirente e gli ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	ART. 23 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria con la quale devono essere stabiliti:	
	g) l'importo complessivo dell'emissione;	
	g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'orga-	

	no amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	g) il termine minimo di durata del conferimento;	
	g) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, tenuto conto del-	
	la circostanza per la quale il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto	
	al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi compre-	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per	
	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	

	mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordina-	
	ri.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 24 - Recesso dei soci finanziatori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualo-	
	ra sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione del-	
	le quote a norma del precedente articolo.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nomi-	
	nale eventualmente rivalutato.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa i soci finanziato-	
	ri hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle	
	quote dei soci lavoratori.	
	Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci operatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 25 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è forma-	
	to da un numero illimitato di quote nominative ed indivisibi-	
	li, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore	
	ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dal capitale sociale dei soci finanziatori destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 26, e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi e agli eredi dei soci defunti;	
	d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti	
	e/o previsti per legge a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dei soci;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera g),	
	sono indivisibili e, conseguentemente non possono essere ri-	

	partite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio, se-	
	condo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri	
	seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità	
	con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società.	
	Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra an-	
	che le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla re-	

	dazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a centottanta giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione.	
	ART. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto annuale destinandolo, nel rispetto	
	della legge:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	

	distribuire:	
	- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto sta-	
	bilito nel precedente punto, aumentato fino ad un massimo di	
	due punti;	
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consenti-	
	ti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ART. 27 - I Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	dopo aver effettuato le destinazioni degli utili obbligatori	
	per legge, delibera inoltre, sulla destinazione del ristorno	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	

	menti economici complessivi, che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	
	- integrazione del compenso;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di quote di finanziamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento redatto	
	per i soci lavoratori ai sensi della Legge N. 142/2001.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 29 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni	
	prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro so-	
	ci.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da trat-	
	tare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché	
	nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione che deve essere fissata almeno venti-	
	quattrore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	

	validamente costituita quando sia presente o rappresentato	
	l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo, siano presenti o informati e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell' argomento.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se-	
	condo quanto previsto all'articolo 26 del presente statuto	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da tanti	
	soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai so-	
	ci lavoratori ed ai soci finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richie-	
	sta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'orga-	
	no amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva an-	
	che l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di	
	quanto disposto nell'art. 33 del presente statuto, e provve-	
	de alle relative nomine e revoche;	

	3) determina la misura di eventuali compensi da corrisponder-	
	si agli amministratori;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca, purché nel rispetto delle previsio-	
	ni di legge;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	
	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposi-	
	zioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in ma-	
	teria;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti econo-	
	mici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secon-	
	do le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	

	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento azienda-	
	le;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare	
	la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non frut-	
	tiferi o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre	
	l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità de-	
	gli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie di	
	seguito riportate e su ogni altra materia rimessa ad autoriz-	
	zazione dell'assemblea dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese, ove la società cessi di essere a mu-	
	tualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui al-	
	l'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 3	
	del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e	
	sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressa-	
	mente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezio-	
	ne delle seguenti materie espressamente riservate dal presen-	
	te statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fu-	
	sione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del	

	codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secon-	
	darie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno	
	la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statu-	
	to alle disposizioni normative, il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei	
	voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei so-	
	ci intervenuti.	
	L'assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è valida-	
	mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresen-	
	tino la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convo-	
	cazione con la presenza di tanti soci che esprimano non meno	
	di un terzo dei voti e delibera, in entrambi i casi, con i	
	due terzi dei voti che esprimono gli intervenuti.	
	ART. 31 - Diritti di intervento, voto e rappresentanza in as-	
	semblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-	

	ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-	
	scritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in	
	regola con le disposizioni di legge in materia di intervento	
	in assemblea di soci di società a responsabilità limitata.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il nume-	
	ro delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia	
	amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, me-	
	diate delega scritta.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento dei	
	voti.	
	ART. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal	
	Presidente del consiglio di amministrazione e, in loro assen-	
	za, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	

	socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati del-	
	le votazioni.	
	ART. 33 - Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Uni-	
	co o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre con-	
	siglieri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'assemblea	
	generale tra i soci nel rispetto delle disposizioni di legge.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche; in ogni caso, ai possessori di strumenti	
	finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere	
	più di un terzo degli amministratori.	
	L'Organo Amministrativo può essere nominato a tempo indeter-	
	minato sino a revoca o dimissioni o per un periodo non supe-	
	riore a tre esercizi, con scadenza in quest'ultimo caso alla	
	data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del-	
	la carica ed è rieleggibile.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possessione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno, ove non vi abbia già prov-	
	veduto l'assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.	

	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinan-	
	do contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di dele-	
	ga, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice	
	civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui	
	al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natu-	
	ra ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consi-	
	glio di amministrazione e al collegio sindacale, con la pe-	
	riodicità di novanta giorni, sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratte-	
	ristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo in-	
	formato; ciascun amministratore può chiedere agli organi de-	
	legati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART. 34 - Competenza e riunioni dell'organo amministrativo	
	L'amministratore unico ed il consiglio di amministrazione so-	
	no investiti, in via esclusiva, di tutti i poteri per la ge-	
	stione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la	

	necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal	
	presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescri-	
	zioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile	
	in materia di mutualità prevalente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non me-	
	no di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che	
	i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Il consiglio di amministra-	
	zione delibera a maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindaca-	
	le, dagli amministratori assenti e dissenzienti; possono al-	
	tresi essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei	
	loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella re-	
	lazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento del-	

	lo scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazio-	
	ni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 35 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 36 Amministratore unico - Presidente	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistratozione ha la rappresentanza e la firma sociale, sia di	
	fronte ai terzi che in giudizio; l'amministratore uni-	
	co-presidente deve avere necessariamente la qualifica di so-	
	cio cooperatore.	
	Essi sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministra-	
	zioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	

	in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il	
	Presidente può delegare parte dei propri poteri, al Vi-	
	ce-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con spe-	
	ciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti ter-	
	zi.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	ART. 37 - Collegio sindacale e controllo contabile	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge.	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso di requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	
	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione	
	dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento	
	in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice	
	civile, il controllo contabile è affidato al collegio sinda-	
	cale, ove nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
	gli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte de-	
	gli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea.	
	Può altresì, previa comunicazione al presidente del consi-	

	glio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nel-	
	l'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di	
	rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio, devono indicare specificamente nella relazione pre-	
	vista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nel-	
	la gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutuali-	
	stico.	
	Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai	
	sensi dell'art. 2513 c.c.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	sito libro.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie nelle ipotesi di cui ai n. 1, 2,	
	3, 5, 6, 7 dell'art. 2484 c.c.	
	Inoltre, è causa di scioglimento della cooperativa la perdi-	
	ta capitale sociale e la mancata reintegra del numero minimo	
	legale dei soci entro un anno dal verificarsi di tale evento.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	

	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti neces-	
	sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi com-	
	preso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della	
	società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento.	
	ART. 39 - Devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, pre-	
	vio rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente	
	rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	

	zione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	ART. 40 - Foro competente	
	Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari so-	
	ciali, e della interpretazione o esecuzione del presente sta-	
	tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente	
	il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.	
	ART. 41 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono	
	le disposizioni di legge previste dal vigente Codice Civile	
	e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	Per quanto ancora non previsto, trovano applicazione, in	
	quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità	
	limitata.	
	F.to DE SANTIS Salvatore nato il 3/11/1971	
	F.to DE SANTIS Nicola	
	F.to DE SANTIS Cleonice	
	F.to DE SANTIS Salvatore nato il 27-06-1963	
	F.to Angelo Raffaele QUARANTA Notaio. Vi è il sigillo.	

[illegible]